

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di servizio interessati.

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA PRO LOCO  
DI PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA  
CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 21/02/2024

Il Responsabile del Servizio  
f.to ( Geom. Felice Monti)

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso** che questo comune è proprietario di un immobile sito presso Via Onorato Mongini, 14, individuato catastalmente come segue, Foglio 4 n° 764 Sub. 11.

**Dato atto** che la PRO LOCO di Soriso, con sede in Via Mazzola, ha espresso, con nota del 20/02/2024, l'esigenza di avere a disposizione locali da adibire a centro direzionale;

**Appurato** che l'immobile in parola è un bene patrimoniale disponibile non avendo una destinazione o, comunque, una utilità pubblica e va assoggettato, in linea di massima, alla disciplina privatistica e può essere attribuito in godimento a soggetti terzi, ricorrendo a contratti di stampo privatistico, (locazione, affitto di azienda, comodato);

**Visto** l'art. 71 comma 2, del D. Lgs. N. 117/2017: che testualmente dispone:

*“Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato d'uso beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile a proprie spese e cure, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile”;*

**Rilevato** che la deroga al principio di fruttuosità dei beni pubblici prevista all'art. 32 del comma 8, della L. 724/1994. Laddove fa salvi gli scopi sociali (appare giustificata solo dalla assenza dello scopo di lucro della attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni) – Corte dei Conti / sez. reg.le contr. Veneto, parere n. 716/2012. Sez. reg.le contr. Lombardia, parere 6 maggio 2014. N. 172 e Sez. reg.le contr. Puglia, parere 15 dicembre 2014 n. 216;

**Richiamato** il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui il principio generale di redditività del bene pubblico non può essere minato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico del bene;

**Visto** l'art.118. comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi della quale “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;

### **PREMESSO:**

- che tra le finalità strategiche dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, sociali e del tempo libero, eventi celebrativi, nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico, economico ed enogastronomico, anche attraverso la collaborazione con le associazioni del territorio;
- che con Legge n. 167 del 27.09.2007 è stata ratificata la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sottoscritta dagli Stati aderenti all'UNESCO il 17 ottobre 2003 a Parigi che prevede tra i suoi scopi:
  - a) salvaguardare il patrimonio culturale immateriale;
  - b) assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale delle comunità dei gruppi e degli individui interessati;
  - c) suscitare consapevolezza a livello locale, nazionale e internazionale dell'importanza del patrimonio culturale immateriale e assicurare che sia reciprocamente apprezzato;
  - d) promuovere la cooperazione internazionale e il sostegno;

- che per “*patrimonio culturale immateriale*” s’intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know how*, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale;
- che questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso da generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tale modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana;
- che il patrimonio culturale immateriale si manifesta tra l’altro nei seguenti settori:
  - a) tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
  - b) le arti dello spettacolo;
  - c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi;
  - d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
  - e) l’artigianato tradizionale;
- che tra le misure previste per salvaguardare il patrimonio culturale immateriale ogni Nazione, e quindi ogni sua articolazione, metterà in atto le azioni necessarie per garantire il rispetto e la valorizzazione di tale patrimonio;
- che ciascun Stato si adopererà per garantire la più ampia partecipazione di comunità, gruppi che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale;
- che la Legge 7.12.2000 n. 383 recante “*Disciplina delle associazioni di promozione sociale*” riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale;
- che lo Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la **necessità, anche un supporto logistico ed economico in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale** sancito dall’ art. 118 della Carta Costituzionale;
- che l’Associazione Pro Loco di Soriso è una associazione senza finalità di lucro che nel proprio Statuto prevede tra le finalità della associazione lo svolgimento di fattiva opera per propiziare lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di Soriso e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti;
- che l’Amministrazione Comunale riconosce nelle suddette attività poste in essere dalla l’Associazione Pro Loco di Soriso, che da anni collabora fattivamente con l’Amministrazione comunale, un irrinunciabile plusvalore ai fini della promozione sociale, culturale e turistica del territorio;
- che l’Amministrazione Comunale ha da sempre patrocinato le iniziative e attività svolte dall’Associazione Pro Loco in quanto volte alla valorizzazione della realtà economica, sociale, culturale, commerciale, turistica, folkloristica della comunità locale;

- che l'Associazione Pro Loco di Soriso è iscritta all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro loco d'Italia);

**ATTESO** che il Comune di Soriso:

- coniuga da sempre una politica tesa a salvaguardare il “*patrimonio culturale immateriale*” della propria comunità anche attraverso obiettivi di sviluppo integrato ed azioni di promozione sociale;
- con le molteplici iniziative volte alla promozione degli obiettivi di valorizzazione naturalistica e turistica, sostenendo il “*buon vivere*”, intende salvaguardare il proprio patrimonio di tradizioni coinvolgendo il maggior numero di associazioni locali anche in ossequio al principio costituzionale della sussidiarietà;

**DATO ATTO** che tra le finalità strategiche dell'Amministrazione comunale rientrano la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali nonché la valorizzazione del territorio, sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni del territorio nonché il sostegno ed il coordinamento delle iniziative promosse dalle medesime;

**CONSIDERATO** che la Pro loco di Soriso da sempre si propone obiettivi di *marketing territoriale* e la relativa promozione del paese dal punto di vista turistico e culturale;

**DATO ATTO** altresì che l'Associazione Pro Loco è soggetto in grado di proporre sul territorio iniziative/attività di interesse collettivo e collaborare per conto di questa Amministrazione comunale alla realizzazione e gestione di interventi culturali e di valorizzazione delle eccellenze del territorio, nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'Istituzione, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, culturali, organizzative e promozionali espresse;

**RICHIAMATE** recenti interpretazioni della Corte dei Conti, interpellata in merito alla non sussumibilità nei divieti di legge delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private, posto che tali contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, laddove evidente il rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale;

**VISTO** l'art. 118, comma 4 della Costituzione Italiana, ai sensi del quale “*Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*”;

**Atteso** che:

- non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;
- in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità

alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione (Corte conti, sez. reg. Lombardia n. 1075/2010/PAR);

**Considerato**, dunque, che gli Enti, nell'esercizio della propria discrezionalità, possono decidere di corrispondere finanziamenti a soggetti privati nella misura in cui questo sia ritenuto necessario al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e che, a norma dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 sia vietato il solo contributo elargito al privato per segnalare ai cittadini la presenza dell'Ente pubblico così da promuoverne l'immagine, non anche il sostegno finanziario alle iniziative di un soggetto terzo riconducibili ai fini istituzionali dello stesso Ente;

**Ritenuto** che il sostegno economico che si intende fornire non rientri nel divieto di cui al già citato art. 6 del D.L. n. 78/2010, in quanto occorre distinguere dalle sponsorizzazioni, non consentite dalla norma, i contributi finalizzati al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'Ente e che l'Ente svolge normalmente attraverso l'opera di soggetti terzi; il divieto di cui trattasi deve ritenersi infatti operante solo per sponsorizzazioni aventi per finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine, mentre devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività (*ex multis* Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e 1076/2010; Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 46 del 2011; Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 349/2011; Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Liguria n. 7/2011);

**Dato atto** che, per conseguire finalità istituzionali, l'ente locale può assegnare contributi a terzi e attribuire beni, anche se apparentemente a fondo perduto, come ribadito nella recentissima Deliberazione n. 2/2020 della Corte dei conti di Trento la quale ha evidenziato che il patrimonio comunale non è depauperato quando prevale l'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico, effettuato dal beneficiario;

**Atteso** che nel nostro ordinamento contabile non si ritrova alcuna disposizione che vieti all'Ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali e l'azione sia attivata al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dall'ente (Sez. Controllo Lombardia n. 262/2012/PAR; sez. Controllo Piemonte n. 214/2017/SRCPIE/PAR);

**Dato atto** che, in attuazione del principio di sussidiarietà, in particolare quella c.d. "orizzontale" ex art. 118, quarto comma, Cost., i Comuni possono favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la natura pubblica o privata del soggetto che riceve la sovvenzione è indifferente se il criterio guida risulta quello della necessità che l'attribuzione sia finalizzata al perseguimento dei fini dell'ente pubblico;

**Dato atto** che l'attribuzione di benefici pubblici deve risultare conforme al principio di congruità della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico da perseguire, giacché la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati, in ragione dell'interesse pubblico indirettamente perseguito, ammessa in via generale, rimane "subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche", in ossequio alle elementari regole di buona amministrazione e di ragionevolezza dell'agire da parte dei pubblici

poteri (cfr. Sez. giurisd. Lombardia, sentenza 15 marzo 2011, n. 145; Corte Conti, sez. contr. Lombardia, deliberazioni nn. 248/2014 e 121/2015).

**Ritenuto**, anche nell'ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, di individuare, in via sussidiaria e in continuità con la positiva esperienza consolidatasi negli ultimi anni, l'Associazione Pro Loco quale soggetto co-promotore e gestore di alcune importanti manifestazioni che ogni anno si svolgono sul territorio, pienamente aderenti alle finalità istituzionali;

**DATO ATTO** che, secondo la carta dei principi dell'Unione Nazionale Pro Loco Italia, la Pro Loco è un'associazione territoriale di volontariato di interesse Pubblico, democratica ed apartitica, senza scopo di lucro e volta alla promozione ed alla tutela delle località su cui insiste, sia per conservare e valorizzare le risorse ambientali e culturali, sia per migliorare le caratteristiche e le condizioni per lo sviluppo turistico e sociale;

**CONSIDERATO** che, in base a quanto sopra indicato si rende pertanto necessario disciplinare, con apposito atto, i rapporti tra l'amministrazione e la Associazione Pro Loco di Soriso, volti a dare attuazione agli obiettivi sopra esposti, al fine di promuovere, patrocinare e sostenere le attività istituzionali dell'Associazione, ritenendo che le attività proprie dell'associazione medesima nel suo complesso costituiscano imprescindibili azioni di valorizzazione del territorio e delle sue risorse;

**Rilevato** che le finalità perseguite dall' Associazione succitata rientrano tra quelle istituzionali del Comune per cui l'utilità sociale perseguita concedendo in comodato d'uso gratuito alle stesse dei locali di proprietà comunale è data dal fatto che detta Associazione persegue anche attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali di questo Comune;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- 1- Di dichiarare quanto in premessa e gli allegati parte integrante sostanziale del presente atto:
- 2- Di concedere in comodato d'uso gratuito alla Pro Loco di Soriso i locali identificati in preambolo, alle condizioni previste dall'allegato schema di contratto di comodato d'uso gratuito (allegato "A") fino al 31/12/2030.
- 3- Di autorizzare i competenti responsabili di area a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla presente deliberazione.
- 4- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'assunzione di impegno di spesa.

SUCCESSIVAMENTE, la Giunta Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

- 5- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to : Monti Geom. Felice

Il Segretario Comunale  
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 102 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 23-feb-2024 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 23-feb-2024

Il Segretario Comunale  
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21/02/2024**

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, lì 23/02/2024

Il Segretario Comunale  
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Anna Laura Napolitano